

Prot. GC/2521

A Direttore Generale ASL Viterbo
prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it

Direttore UOC Cure Primarie ASL Viterbo
Dott. Giuseppe Cimarello
giuseppe.cimarello@asl.vt.it

pc Direzione Salute Regione Lazio
direttore.direzionesalute@regione.lazio.it

Ordine dei Medici Provincia Viterbo
segreteria.vt@ppec.omceo.it

*Direttori Generali delle ASL Roma 1,
Roma 2, Roma 3, Roma 4, Roma 5,
Roma 6, Latina, Frosinone e Rieti.*

Oggetto: nota ASL Viterbo prot. 13746 del 16 febbraio 2023

Leggiamo la Vostra comunicazione protocollo n. 13746 del 16 02 2023 recante uno schema di disposizioni normative alle quali si devono attenere i MMG e PLS per non incorrere in provvedimenti sanzionatori, in tale schema vengono riportate erroneamente alcune interpretazioni della DGR 447/2015, relativa all'obbligo di eliminazione delle barriere architettoniche, al divieto di utilizzo di locali comuni per i MMG, la presenza di personale di studio, etc.

Si ricorda alle S.V. che i MMG e i PLS sono liberi professionisti che ricadono nelle competenze della contrattazione nazionale e che nello specifico si debbono attenere a quanto previsto dalla normativa contrattuale ovvero l'ACN che all'articolo 35 recita:

"ART. 35 – REQUISITI DEGLI STUDI MEDICI. **1.** Lo studio professionale privato del medico del ruolo unico di assistenza primaria con attività a ciclo di scelta è presidio del Servizio Sanitario Nazionale che concorre al perseguimento degli obiettivi di salute del medesimo Servizio nei confronti del cittadino mediante attività assistenziali convenzionate e non convenzionate. Lo stesso è utilizzabile per lo svolgimento dell'attività del medico del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria. **2.** Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli spazi, degli arredi e delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività di assistenza primaria, di sala

d'attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione conformi alla legislazione e ai regolamenti vigenti, di strumenti di comunicazione con gli assistiti, di strumenti informatici idonei per assolvere ai compiti di cui all'articolo 6. **3.** Detti ambienti sono adibiti esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica e possono essere anche inseriti in un appartamento di civile abitazione, con locali appositamente dedicati. **4.** Se lo studio è ubicato presso strutture adibite ad attività private, incluse quelle autorizzate o accreditate, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione con le restanti parti della struttura."

A maggiore chiarimento specifichiamo quanto segue:

- l'eliminazione delle barriere architettoniche non è indispensabile al corretto esercizio dell'attività assistenziale: infatti il medico di medicina generale è tenuto a prestare le proprie cure al domicilio del paziente non trasportabile o non deambulabile,
- l'assunzione di personale di studio con ruolo di collaboratore è prevista nel contratto e parzialmente finanziata, l'unico divieto è che non può svolgere la sua attività nei confronti di eventuali specialisti presenti.
- non esiste per i MMG alcun divieto di utilizzo in momenti diversi degli stessi locali, ciò vale solo per gli studi associati che non riguardano in alcun modo i MMG.

Tanto dovevamo per chiarezza e per evitare inutili confusioni.

Cordiali saluti,

Segreteria FIMMG Lazio